



Comprensorio Alpino Torino 4

Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone

REGOLAMENTO CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE PER LA STAGIONE VENATORIA 2024/2025

Articolo 1. Premessa

Per la stagione venatoria 2024/2025 sul territorio del CATO4 è organizzata la caccia di selezione al cinghiale nei seguenti periodi e giornate:

PERIODO	GIORNATE CONSENTITE
11 maggio 2024 - 3 agosto 2024	sabato
26 agosto 2024 - 7 settembre 2024	lunedì, giovedì e sabato
14 settembre 2024 - 30 gennaio 2025	lunedì, giovedì e sabato

Il presente regolamento potrà essere prorogato o ratificato a seconda delle direttive successivamente emanate dalla Regione Piemonte. Per il periodo 1° febbraio 2025 – 14 marzo 2025, in ottemperanza al calendario venatorio emanato per la stagione venatoria 2024-25, il Comitato di Gestione si riserva la facoltà di organizzare e proseguire il prelievo in virtù dei risultati precedentemente raggiunti.

Il piano di prelievo, deliberato dalla Giunta regionale, è unico per tutto il territorio del CATO4 ed è suddiviso nelle seguenti classi d'età:

- Giovani (0-12 mesi di ambo i sessi, striati e rossi);
- Maschi adulti (maschi di oltre 12 mesi);
- Femmine adulte (femmine di oltre 12 mesi).

Tuttavia l'abbattimento potrà essere indirizzato verso capi di qualunque classe.

Allo stato attuale, l'obiettivo prioritario della caccia di selezione al cinghiale è quello del depopolamento della specie previsto dalle disposizioni per l'eradicazione della Peste Suina Africana sul territorio regionale. Il Comprensorio si riserva comunque la possibilità di indirizzare il prelievo nelle zone dove si osservano i maggiori danni come previsto dai regolamenti precedentemente approvati e quindi sulla base delle domande di indennizzo da parte degli imprenditori agricoli, delle segnalazioni degli amministratori pubblici, contattando individualmente soci autorizzati per chiedere loro di intervenire in quelle zone.

Articolo 2. Accesso al prelievo

Ai sensi delle vigenti Linee guida regionali in materia, l'accesso al piano di prelievo selettivo è consentito ai cacciatori che hanno frequentato uno specifico percorso formativo organizzato dal CATO4 o da altro ATC/CA regionale. Non sono equipollenti gli attestati di superamento di corsi per il controllo del cinghiale organizzati delle Province o dalla Città Metropolitana di Torino.

Inoltre occorre essere in possesso di certificato di "superamento di prova di tiro per armi con canna lunga ad anima rigata" rilasciato da un Poligono di tiro autorizzato. Tale certificato non è necessario per i cacciatori in possesso di abilitazione per la caccia di selezione agli ungulati o per quelli in possesso di abilitazione alla caccia in Zona Alpi conseguita prima del settembre 1996 (Dgr 17-5754/2013).

Il cacciatore regolarmente iscritto al Comprensorio interessato a partecipare a questa caccia deve versare per la stagione venatoria 2024/25 la quota, pari a € 80,00 tramite:

- c/c postale n. 35789106, intestato a: Comitato di Gestione Comprensorio Alpino Torio 4 con causale "Quota caccia selezione cinghiale stagione 24-25";
- bonifico: IT 50 Q 02008 30330 000002390404 intestato a Comitato di Gestione Comprensorio Alpino Torino 4, causale "Quota caccia selezione cinghiale stagione 24-25";
- POS (carte di debito, credito, prepagate) e satispay presso la segreteria del CATO4.

Si precisa che la quota di 80,00€ comprende sia la caccia di selezione sia la caccia in forma programmata (per la sola caccia programmata la quota è di 50,00€).

Possono partecipare a questa caccia anche i cacciatori ammessi ad altri CA/ATC piemontesi purché richiedano l'ammissione al CATO4 come soci temporanei pagando la relativa quota economica di 250 € (quota cacciatore temporaneo + quota caccia selezione al cinghiale).

Articolo 3. Mezzi e modalità di caccia

La caccia al cinghiale in forma selettiva può essere effettuata esclusivamente con fucile con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a 5,6 mm.

- a caricamento manuale;
- a ripetizione semiautomatica con caricatore contenente massimo quattro cartucce.

I fucili combinati sono consentiti limitatamente alla canna rigata.

È consentito l'uso dell'arco con potenza minima di 60 libbre, normato da apposito regolamento.

La caccia al cinghiale in forma selettiva deve essere effettuata:

- senza ausilio di cani;
- alla cerca, all'aspetto o da appostamento.

Nella caccia di selezione non è consentito avvalersi di battitori.

Durante l'esercizio venatorio i cacciatori, al fine di svolgere l'attività in sicurezza, debbono indossare, sia sul lato ventrale sia sul lato dorsale, bretelle o capi d'abbigliamento con inserti di colore ad altavisibilità.

Il cacciatore autorizzato deve, preventivamente ad ogni uscita di caccia, imbucaire lo specifico tagliando nelle cassette utilizzabili per la caccia di selezione agli ungulati ruminanti e segnare la giornata sul tesserino. In caso di abbattimento, annotare il prelievo sul tesserino ed applicare il contrassegno alla carcassa dell'animale.

Il carniere individuale giornaliero e stagionale sarà quello previsto dal calendario venatorio emanato annualmente. In attesa dello stesso si rimanda al carniere previsto dal calendario venatorio per la stagione 2023/2024 (10 capi/giorno e 50 capi/anno per cacciatore).

L'ora di inizio e termine di ogni giornata venatoria è definita secondo i seguenti orari medi mensili, arrotondati, desunti dall'Osservatorio Astrofisico di Torino:

- dal 15 marzo al 30 marzo dalle ore 5,30 alle ore 18,15;
- dal 31 marzo al 30 aprile dalle ore 5,30 alle 19,50;
- dal 1° al 31 maggio dalle ore 4,50 alle ore 20,30;
- dal 1° al 30 giugno dalle ore 4,30 alle ore 21,45;
- dal 1° al 31 luglio dalle ore 4,45 alle ore 21,45;
- dal 1° al 31 agosto dalle ore 5,15 alle ore 20,45;

- dal 2° al 30 settembre dalle ore 5,50 alle ore 19,30;
- dal 1° al 26 ottobre: dalle ore 6,15 alle ore 18,30;
- dal 27 ottobre al 30 novembre: dalle ore 6,00 alle ore 17,15;
- dal 1° al 31 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,45;
- dal 1° al 31 gennaio: dalle ore 6,45 alle 17,15;
- dal 1° al 28 febbraio: dalle ore 6,00 alle 18,00;
- dal 1° al 14 marzo dalle ore 5,30 alle ore 18,15.

La caccia di selezione al cinghiale è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.

Per ragioni di sicurezza non è autorizzato il prelievo selettivo notturno (oltre gli orari di inizio e fine della giornata di caccia).

Per favorire il prelievo è autorizzata, in deroga al divieto della legge 28 dicembre 2015, n. 221, la pratica del foraggiamento "attrattivo" con mais da granella. È vietato l'utilizzo di scarti alimentari/di macellazione o di altri rifiuti organici, l'allestimento di più di 2 siti di foraggiamento per km quadrato, e il foraggiamento va sospeso, con rimozione dell'alimento residuo, al termine degli interventi di depopolamento e comunque a seguito di comunicazione da parte del CATO4. È consentito un utilizzo massimo di 2kg di mais da granella al giorno per sito.

In caso di ferimento di un animale, il cacciatore dovrà darne immediata comunicazione al CA e dovrà tentarne scrupolosamente il recupero avvalendosi della collaborazione di conduttori abilitati con il cane da traccia, anch'esso abilitato.

Articolo 4. Centro di controllo

Il cacciatore che ha effettuato il prelievo dovrà conferire il capo abbattuto presso il centro di controllo. Il tecnico procederà a redigere scheda di rilevamento dati e prelevare un campione di diaframma/lingua per le indagini sanitarie. Rilascerà, inoltre, gli ulteriori contrassegni.

Articolo 5. Misure di biosicurezza

In zona indenne è consigliato rispettare le misure di biosicurezza come sotto riportate:

- la disinfezione del mezzo o parti del mezzo che sono stati a contatto con il cinghiale abbattuto o con il sangue;
- la disinfezione delle attrezzature che sono state utilizzate per il trasporto dei cinghiali abbattuti o del materiale che è stato utilizzato per la copertura della carcassa durante il trasporto;
- il lavaggio e la disinfezione delle calzature utilizzate: queste ultime dovranno essere ad uso esclusivo dell'attività di caccia e dovranno essere sostituite con altre pulite prima di lasciare la zona di caccia;
- lavaggio e disinfezione delle apparecchiature che sono state a contatto con i cinghiali abbattuti (funi, ganci, coltelli, grembiuli ecc.);
- che i veicoli utilizzati per il trasporto dei cinghiali abbattuti o attrezzature da caccia siano ammessi per il trasporto di mangimi o per usi agricoli/zootecnici solo dopo un'adeguata pulizia, lavaggio e disinfezione.

Nell'ambito della sorveglianza passiva per la ricerca delle carcasse di cinghiale, si invitano tutti i soci che dovessero ritrovarne a non manipolarle e a segnalarle prontamente agli uffici del CA.

Articolo 6. Norme finali

I contrassegni non utilizzati dovranno essere restituiti al CATO4 entro e non oltre il 31 marzo 2025. La mancata restituzione comporta la sanzione amministrativa prevista all'art.24, comma 1, lett.p) della l.r. 5/2018.

Per le violazioni al presente regolamento si applicano le sanzioni previste dalla legge regionale 5/2018, dal calendario venatorio regionale e dalle altre norme vigenti.

Per quanto non espressamente indicato si rimanda alle disposizioni delle Linee guida regionali per il prelievo del cinghiale e delle altre leggi vigenti in materia.